



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania

Consiglio di Disciplina

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE

del Consiglio di Disciplina Territoriale
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Vallo della Lucania

Sommario

Premessa

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Responsabilità disciplinare

Capo II – Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Articolo 3 – Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Articolo 4 – Astensione e ricusazione

Articolo 5 – Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

Capo III – Fase Preliminare

Articolo 6 – Avvio dell'azione disciplinare

Articolo 7 – Iter procedimentale preliminare

Articolo 8 – Archiviazione immediata

Capo IV – Apertura del Procedimento disciplinare e Istruttoria

Articolo 9 – Apertura del Procedimento disciplinare

Articolo 10 – Sospensione cautelare

Articolo 11 – Istruttoria

Articolo 12 - Audizione Formale

Capo V – Il Dibattimento

Articolo 13 – Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

Articolo 14 – Udienze dibattimentali

Articolo 15 – Verbale

Articolo 16 – Riapertura dell'istruttoria

Capo VI – I Provvedimenti del Consiglio di Disciplina

Articolo 17 – Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria

Articolo 18 – Decisione allo stato degli atti

Articolo 19 – Decisione

Articolo 20 – Prescrizione dell'azione disciplinare

Articolo 21 – Ordinanza di sospensione del Procedimento disciplinare

Articolo 22 – Lettura del dispositivo

Articolo 23 – Pubblicazione

Articolo 24 – Rinvio della decisione

Articolo 25 – Requisiti della decisione

Articolo 26 – Notificazione della decisione

Articolo 27 – Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

Articolo 28 – Comunicazioni e notificazioni

Articolo 29 - Rinvio

Premessa

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania e dal Consiglio di Disciplina Territoriale del medesimo Ordine, in attuazione delle disposizioni previste dal Capo V del D. Lgs. 139/2005¹, quale atto di natura procedimentale di una peculiare funzione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine di Vallo della Lucania in conformità alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990)².

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi generali

1. E' scopo del procedimento disciplinare l'accertamento di responsabilità disciplinari nei confronti degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità, e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa.

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio.

3. Il procedimento è disciplinato dagli articoli da 49 a 57 del D. Lgs. 139/2005 e dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile e la Legge n. 241/1990.

4. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano, altresì – limitatamente al loro contenuto procedimentale – per i casi di morosità nei confronti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania.

Articolo 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e l'intenzionalità della condotta anche se omissiva.

2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate, o possano derivare, dai medesimi.

4. L'Isritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano

l'immagine, la dignità e il decoro della categoria.

Capo II

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Articolo 3 – Il Consiglio di Disciplina Territoriale

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, è composto da nove componenti effettivi e cinque componenti supplenti.
2. Al Consiglio di Disciplina, cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Ordine di Vallo della Lucania.
3. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo; le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.
4. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania secondo il relativo ordine.
5. Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina.
6. Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono ordinariamente presso la sede dell'Ordine.
7. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine.
8. Le funzioni di Segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla Segreteria dell'Ordine.
9. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Articolo 4 – Astensione e ricusazione

1. I componenti del Consiglio di Disciplina che procedono ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c.³ (All. 1.2). e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina.
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina.
3. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non siano stati ricusati.

Articolo 5 – Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

1. Ove non diversamente stabilito il Presidente del Consiglio di Disciplina è il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (All. 1.3).

2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

- a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni;
- b) può nominare all'interno del Consiglio di Disciplina un relatore per ogni singolo procedimento o caso disciplinare;
- c) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricasazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.;
- d) coordina e sovrintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;
- e) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio di Disciplina, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato.

3. Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, le funzioni indicate nel comma 2 sono assolte dal Consigliere avente maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dopo il Presidente, il quale esercita anche le funzioni del Presidente previste in altre parti del Regolamento, nella ipotesi di impedimento o assenza del Presidente stesso.

Capo III **FASE PRELIMINARE**

Articolo 6 – Avvio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare nei confronti di un Iscritto all'Ordine è promossa d'ufficio dal Consiglio di Disciplina, allorché esso abbia notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento o su richiesta del Pubblico Ministero competente ovvero su richiesta di terzi esponenti interessati.
2. Si considerano interessati, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005, tutti coloro che abbiano subito, o possano subire, un pregiudizio dalla condotta del professionista.
3. Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 del presente articolo allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
4. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, è competente il Consiglio di Disciplina Territoriale ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
5. L'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 139/2005, è tenuta a dare comunicazione al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un Iscritto all'Ordine.
6. L'Iscritto che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto di imputazione, tranne il caso in cui sia

intervenuta sentenza irrevocabile di pro- scioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Articolo 7 – Iter procedimentale preliminare

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della notizia, provvede all'apertura di un fascicolo e, se lo ritiene, nomina un relatore cui può attribuire anche la funzione di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990.
2. Alla prima riunione utile del Consiglio di Disciplina il relatore illustra i fatti e le circostanze che risultano dai documenti presenti nel fascicolo.
3. Il Consiglio di Disciplina udita la relazione di cui al precedente comma 2, provvede:
 - a comunicare all'Iscritto interessato l'apertura del fascicolo, ove non esistano particolari impedimenti, contestualmente invitandolo a prendere visione del fascicolo ed a produrre memorie e documenti difensivi entro un termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione;
 - a richiedere documentazione aggiuntiva;
 - all'eventuale audizione preliminare dell'Iscritto interessato e dell'esponente.
4. Nel corso delle successive riunioni il Relatore aggiorna il Consiglio di Disciplina sui fatti e le circostanze attinenti al fascicolo disciplinare con le conclusioni ed il parere in merito all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, ovvero alla archiviazione immediata.

Articolo 8 – Archiviazione immediata

1. Il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del relatore incaricato o del Presidente del Consiglio di Disciplina, fuori dai casi di richiesta proveniente dal Pubblico Ministero, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:
 - a) i fatti palesemente non sussistano;
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico;
 - d) i fatti non siano stati commessi da un Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania.
2. Nel caso di cui alla lett. d) del precedente comma, ed ove l'interessato sia comunque un Iscritto nell'Albo tenuto da altro Ordine territoriale, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l'azione disciplinare.
3. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata all'Iscritto interessato nonché ai soggetti che abbiano comunicato o esposto la notizia.

Capo IV

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA

Articolo 9 – Apertura del Procedimento Disciplinare

1. Il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del relatore o del Presidente, nei casi in cui non provveda all'archiviazione immediata ai sensi dell'art. 8, delibera la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto interessato, con contestuale formulazione dei capi di incolpazione, notificandola, entro trenta giorni, all'Iscritto medesimo e al Pubblico Ministero, nonché comunicandola al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al Ministero della Giustizia nonché al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania per le determinazioni di competenza.
2. La delibera consiliare deve essere succintamente motivata e contenere:
 - la specifica indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o regolamentari o del codice deontologico che si ritengono violate;
 - l'indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;
 - la menzione che l'Iscritto interessato ha facoltà di farsi assistere da un Avvocato o da un Iscritto ad un qualsiasi Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
3. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro diciotto mesi dalla relativa apertura, salvo il caso di deliberata sospensione del procedimento ai sensi del successivo articolo 21.
4. Il Consiglio di Disciplina, su proposta del Relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori anche oltre il termine dei diciotto mesi ma comunque entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi, salvo quanto disposto dal successivo articolo 21.

Articolo 10 – Sospensione cautelare

1. In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio di Disciplina, dopo aver aperto il procedimento disciplinare ed aver sentito l'Iscritto interessato o un suo rappresentante o difensore, può disporre la sospensione cautelare per un periodo non superiore a 5 anni.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L'obbligo di audizione, qualora l'Iscritto interessato ne fosse impedito, può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del suo difensore munito di apposita procura speciale.
4. Il Consiglio di Disciplina può, in ogni caso, provvedere in merito alla sospensione cautelare allorché sia stato infruttuosamente comunicato per tre volte l'invito all'audizione dell'Iscritto interessato o di un suo rappresentante o difensore, ovvero l'invito alla presentazione di memorie difensive.

Articolo 11 - Istruttoria

1. Il Consiglio di Disciplina convoca per un'audizione formale l'Iscritto interessato. La convocazione deve contenere, oltre la comunicazione della possibilità di farsi assistere da un Avvocato o da un Iscritto ad un qualsiasi Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'invito a comparire ed a presentare eventuali ulteriori memorie difensive e

documenti, entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla ricezione della convocazione. Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni liberi.

2. Ove il Consiglio di Disciplina lo reputi opportuno, può essere ascoltato anche l'esponente, nonché altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti, indicati o non dall'Iscritto interessato o dall'esponente.

3. Il Consiglio di Disciplina assume, altresì, tutte le notizie utili all'istruttoria nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

4. Nell'ipotesi in cui l'Iscritto interessato o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Consiglio di Disciplina, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, ovvero, in difetto, procede in loro assenza.

Articolo 12 – Audizione formale

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ovvero il relatore, dà lettura dei capi di incolpazione ed espone i fatti oggetto del procedimento disciplinare.

2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ovvero il Relatore, rivolge domande direttamente all'Iscritto interessato, all'eventuale esponente e ai soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti. Le domande possono essere avanzate anche dagli altri componenti del Consiglio di Disciplina.

3. I testimoni e/o soggetti a conoscenza dei fatti, se ammessi, sono previamente invitati ad impegnarsi a riferire il vero ed a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.

4. Nel caso di audizione dell'Iscritto interessato e dell'esponente, il primo ha il diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il suo difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.

5. Il Consiglio di Disciplina può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando la trattazione ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

6. Qualora alle eventuali richieste istruttorie non venga dato riscontro entro i termini stabiliti, il Consiglio può decidere allo stato degli atti.

7. Se nel corso dell'audizione emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione, il Consiglio di Disciplina apre un separato fascicolo da avviare alla fase preliminare.

8. Della audizione formale viene redatto verbale sottoscritto dalle persone partecipanti alla audizione, dal Consigliere Segretario e dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Capo V

IL DIBATTIMENTO

Articolo 13 – Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

1. Il Consiglio di Disciplina, all'esito dell'istruttoria, fissa la data dell'udienza dibattimentale,

salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni al riguardo.

2. Il Consiglio di Disciplina può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione o la modifica del capo di incolpazione.

3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione o modifica del capo di incolpazione deve essere comunicata all'Iscritto interessato e, nei casi di cui all'art. 6, commi 1 e 6 del presente Regolamento, al Pubblico Ministero.

4. Tra la data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno quindici giorni liberi.

Articolo 14 – Udienze dibattimentali

1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, il Consiglio di Disciplina acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.

2. Le udienze avanti il Consiglio di Disciplina non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio medesimo.

3. L'Iscritto interessato può farsi assistere da un Avvocato o da un Iscritto ad un qualsiasi Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

4. All'udienza dibattimentale il Relatore, ovvero il Presidente del Consiglio, espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito della istruttoria esperita; successivamente, vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, e l'Iscritto interessato.

Articolo 15 – Verbale

1. Il processo verbale dell'udienza dibattimentale deve contenere:

a) la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;

b) il numero ed il nome dei componenti del Consiglio di Disciplina presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;

c) la menzione della relazione istruttoria;

d) l'indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;

e) l'indicazione dell'Iscritto interessato e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;

f) l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;

g) i provvedimenti adottati dal Consiglio di Disciplina in udienza;

h) i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Disciplina durante la riunione in Camera di Consiglio;

i) la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario del Consiglio di Disciplina.

Articolo 16 – Riapertura dell'istruttoria

1. Il Consiglio di Disciplina può disporre con ordinanza la riapertura dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

2. In tal caso il Consiglio di Disciplina può disporre:

- a) la richiesta di documenti all'Autorità Giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- b) che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti e/o esibiscano documenti;
- c) che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- d) ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

Capo VI

I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 17 – Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria

1. L'ordinanza istruttoria di cui all'articolo 16 viene letta in udienza o comunicata all'Iscritto interessato, se assente, o al suo difensore eventualmente nominato.

Articolo 18 – Decisione allo stato degli atti

1. Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio di Disciplina, all'udienza dibattimentale fissata, decide allo stato degli atti.

Articolo 19 – Decisione

1. Espletati gli incumbenti dibattimentali, il Consiglio di Disciplina si ritira per deliberare.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti del Consiglio di Disciplina, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio di Disciplina delibera con decisione motivata.
4. La decisione del Consiglio di Disciplina può consistere:
 - a) nell'archiviazione del procedimento;
 - b) nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del presente Regolamento;
 - c) nell'irrogazione delle seguenti sanzioni: censura, sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni, radiazione dall'Albo o dall'Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania.

Articolo 20 – Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
2. La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizione quinquennale.

Articolo 21 – Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

1. Il Consiglio di Disciplina, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporre in

qualsiasi momento la sospensione in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.

2. Il provvedimento di sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione di cui al secondo comma dell'articolo 20.

3. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro trenta giorni.

4. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'Iscritto interessato, decorre nuovamente il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, il quale potrà essere interrotto dal verificarsi di eventi o dal compimento di atti procedurali aventi tale efficacia.

Articolo 22 – Lettura del dispositivo

1. Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura in udienza.

Articolo 23 – Pubblicazione

1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dall'udienza dibattimentale.

Articolo 24 – Rinvio della decisione

1. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio di Disciplina, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 25 – Requisiti della decisione

1. La decisione del Consiglio di Disciplina deve contenere:

- a) nome, cognome, residenza o domicilio dell'Iscritto interessato;
- b) esposizione dei fatti;
- c) svolgimento del procedimento;
- d) motivazione;
- e) dispositivo;
- f) la data in cui è pronunciata, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
- g) la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario del Consiglio di Disciplina;
- h) la data di pubblicazione, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
- i) l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il tramite dell'Ordine Territoriale, e l'indicazione del relativo termine.

Articolo 26 – Notificazione della decisione

1. La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 23 all'Iscritto interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'Iscritto interessato risiede e viene comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di

Appello e al Ministero della Giustizia nonché al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania per le determinazioni di competenza.

Articolo 27 – Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1. La riammissione all'Albo o all'Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dei professionisti radiati è disciplinata dall'articolo 57 del D. Lgs. n. 139/2005.

2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 139/2005, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'Iscritto interessato non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, analogamente a quanto richiesto al momento dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, decorsi rispettivamente:

a) per il caso della censura, due anni dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;

b) per il caso della sospensione, tre anni dal termine del periodo di sospensione dall'esercizio della professione.

3. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli Iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina decorsi i tempi prescritti dal comma 2 del presente articolo. Il Consiglio decide entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'Iscritto interessato ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

5. Nel caso in cui l'iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio di Disciplina sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare.

6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

Articolo 28 – Comunicazioni e notificazioni

1. Ove non specificato le comunicazioni e le notificazioni si intendono validamente inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

Articolo 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni del Capo V del D. Lgs. n. 139/2005

(articoli da 49 a 57), ai cui principi generali esso si ispira.

¹ Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139

Art. 49) Esercizio dell'azione disciplinare.

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
3. Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all'art. 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
4. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.
5. Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente.
6. Nel caso in cui è promossa l'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 50) Procedimento disciplinare.

1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.
2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.
9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.
10. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Art. 51) Astensione e ricusazione.

1. I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51

del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio

costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo

Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d'appello vicinore, stabilita dal Consiglio nazionale.

4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 52) Sanzioni disciplinari.

1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni:

a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;

b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni;

c) la radiazione dall'Albo.

Art. 53) Sospensione cautelare.

1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.

2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.

Art. 54) Sospensione per morosità.

1. Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. p) o dall'articolo 29, comma 1, lett.

h).

2. La sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

Art. 55) Impugnazioni.

1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.

2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.

3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Art. 56) Prescrizione dell'azione disciplinare.

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 57) Riammissione dei radiati.

1. Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irrepreensibile.

² Legge 7 agosto 1990 numero 241

Art. 4) Unità organizzativa responsabile del procedimento.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5) Responsabile del procedimento.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

3 Codice di procedura civile**Art. 51) Astensione del giudice.**

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
 - a) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - b) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - c) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - d) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - e) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52) Ricusazione del giudice.

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
2. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
3. La ricusazione sospende il processo.